



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del lavoro;

letto il ricorso;

letti l'art. 415 e segg. c.p.c.;

FISSA

udienza di discussione il 13.12.2022 , disponendo che essa si tenga con modalità “ trattazione scritta”;

ASSEGNA

pertanto, alle parti costituite termine sino a giorni 5 prima della fissata udienza per depositare note telematiche di trattazione;

DISPONE

che copia del ricorso sia notificata in uno al presente decreto a cura del ricorrente, nel termine di cui all'art. 415 commi 5 e 6 c.p.c.;

AVVISA

1. il resistente che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito, in cancelleria, di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domanda riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; tale memoria dovrà contenere, inoltre, tutte le difese sui fatti affermati dall'attore, in essa devono essere indicati, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi ed in particolare i documenti, che vanno contestualmente depositati.
2. che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio sulle istanze e conclusioni rassegnate dalle parti e necessario all'ulteriore corso del giudizio;
3. che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
4. che le “*note di trattazione scritta*” (o dicitura similare) conterranno la sola sintesi di allegazioni e conclusioni già rese nei rispettivi atti introduttivi, e saranno redatte nel rispetto



dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

5. che i procuratori delle parti, nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
6. il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c.;

Potenza 06/07/2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO

